



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n. 10749/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VIII e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Interventi di sostegno contro le avverse condizioni atmosferiche e le calamità naturali in agricoltura” Reg. Gen. n. 12 (ex Reg. Gen. n. 315 – VIII Legislatura)

Ad iniziativa del Consigliere Angelo Marino.
Depositata il 25 maggio 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame.
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **10 GIU 2010**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RELAZIONE

La Regione Campania vanta tra gli assi portanti delle attività produttive le produzioni agricole e zootecniche tanto da annoverare, nel settore, prodotti DOC e di marchio tipico esportati e famosi in tutto il mondo. A favore delle imprese agricole, a livello nazionale è stato emanato, in attuazione delle Legge n.38 del 7 marzo 2003, il Decreto Legislativo (DL n.102 del 29 marzo 2004) che sancisce interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e, nella prima parte, disciplina gli interventi per la difesa dei redditi agricoli dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche attraverso l'istituzione di un Fondo di Solidarietà, anche in armonia con quanto regolamentato dalla stessa Comunità Europea (CE Reg. n. 1/2004). Per il raggiungimento delle finalità suddette, sono stati previsti incentivi per favorire la stipula dei contratti assicurativi nonché, per i rischi non assicurabili, interventi compensativi dei danni per favorire la ripresa economica e produttiva. Lo scopo, infatti, è quello di ampliare la base assicurativa e garantire maggiore stabilità dei redditi agricoli; del resto le suddette norme di riferimento prevedono l'obbligo per le imprese di assicurare, con riferimento a ciascun prodotto, la produzione complessiva aziendale a livello comunale, condizione indispensabile per accedere al contributo statale. La proposta mira ad integrare i contributi già previsti a livello nazionale, nel rispetto dei parametri dettati dal Regolamento CEE n. 1/2004, tenuto conto che i repentini mutamenti climatici nonché i persistenti disastri ambientali che interessano la nostra Regione hanno provocato e provocano maggiori e continui danni all'agricoltura. La seguente legge, pertanto, ne sancisce **all'Art. 1** gli scopi e la



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

finalità, vale a dire l'incentivazione del quadro di competitività della filiera, lo sviluppo del reddito delle imprese agricole, la compensazione, ove necessario, l'anticipazione o l'integrazione delle provvidenze statali. **All'Art.2** sono enunciati gli interventi previsti, vale a dire sia misure volte ad incentivare la stipula dei contratti assicurativi, sia ad assicurare studi e ricerche sulle tipologie di polizze assicurative. **All'Art. 3** si definisce che i finanziamenti sono concessi sotto forma di contributo ad integrazione di quello statale sul pagamento dei premi assicurativi nonché di contributi assicurativi non agevolabili in base alla normativa nazionale e di concorso nel pagamento degli interessi passivi derivanti dalle operazioni di finanziamento posti in essere ai Consorzi. **All'Art. 4** si stabilisce che i contratti devono essere stipulati dai Consorzi di Difesa, al fine di evitare la parcellizzazione delle risorse e garantire programmi univoci e coerenti. **L'Art.5** definisce che l'erogazione avverrà su presentazione delle istanze da parte dei Consorzi di Difesa. **L' Art. 6** sancisce che l'erogazione delle provvidenze avverrà su presentazione delle istanze da parte dei Consorzi di Difesa e, in ogni caso, successiva all'assegnazione del saldo da parte del competente Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. **All'Art.7**, al fine di assicurare organizzazione, coordinamento e programmazione alle azioni da mettere in campo, si istituisce una commissione di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei Consorzi di Difesa, delle Province, delle organizzazioni professionali agricole e dell'AGC Sviluppo Attività del Settore Primario della Giunta Regionale. La norma finanziaria è stabilita **all'Art.8** della seguente proposta di Legge attraverso l'istituzione di apposita unità previsionale di base. **L'art. 9**, infine, sancisce la dichiarazione d'urgenza e l'applicazione immediata della seguente proposta di legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.1
(Scopi e finalità)

1. Nell'ambito della programmazione regionale, in coerenza con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, la Regione attua misure idonee a tutelare ed incoraggiare i produttori agricoli a far ricorso alle garanzie assicurative per la copertura dalle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali previste al punto 7 dell'articolo 2 del regolamento Comunitario (CE) n. 1/2004 della commissione del 23/12/2003, compresi quelli ad alto contenuto mutualistico.

2. La presente legge sancisce il rispetto dei seguenti obiettivi:

- a) favorire lo sviluppo del reddito delle imprese agricole e la solidità gestionale dei consorzi di Difesa;
- b) incentivare il quadro di competitività della filiera nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- c) incentivare la sperimentazione e alla realizzazione della difesa attiva e passiva sia in conseguenza di avversità atmosferiche, sia in presenza di gravi epizootie e fitopatie;
- d) compensare, ove necessario, l'anticipazione o l'integrazione delle provvidenze statali nel rispetto dei limiti degli orientamenti comunitari in materia.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.2

(Istituzione fondo regionale per le calamità naturali)

1. Al fine di adeguare il fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 7 marzo 2003, n.38 e successivo decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 102, alle effettive esigenze delle aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi e consentire l'immediata ripresa produttiva delle stesse, la Regione istituisce il fondo regionale per le calamità naturali , al quale fanno carico gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3
(Interventi previsti)

1. La Regione per le finalità previste finanzia:
 - a) misure volte ad incentivare la stipula dei contratti assicurativi contro i danni alle produzioni, vegetali e zootecniche, ed alle strutture sia ad integrazione dell'intervento previsto dalla normativa nazionale, sia con interventi specifici, nei limiti previsti dallo stanziamento previsto dal successivo articolo e comunque con le modalità e nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato ed in particolare dal regolamento CE n.1/2004;
 - b) studi e ricerche sulle tipologie di polizze assicurative, ivi compresa l'elaborazione di polizze assicurative innovative, sulla copertura di rischi e la conseguente entità di premi e risarcimenti, nonché gestione ed implementazione di banche-dati relative alle avversità e calamità atmosferiche e naturali in agricoltura.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4
(Contributi)

1. I finanziamenti sono concessi sotto forma di contributo:
 - a) ad integrazione del contributo statale sul pagamento dei premi assicurativi a copertura delle perdite dovute agli eventi di cui all' articolo 1 e fino alla concorrenza del limite massimo previsto al punto 2, dell'articolo 11 del citato regolamento CE n.1/2004, nell'ipotesi in cui il contributo statale non raggiunga tale limite;
 - b) per contratti assicurativi relativi a colture, eventi o strutture non agevolabili in base alla normativa nazionale, individuati con delibera di Giunta regionale, comunque nei limiti e con le modalità previste dalle citate disposizioni comunitarie;
 - c) per il concorso nel pagamento degli interessi passivi derivanti dalle operazioni di finanziamento posti all'uopo in essere dai consorzi per la copertura assicurativa delle produzioni agricole contro i rischi atmosferici e la difesa di epizootie e fitopatie.
2. Con delibera del Presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura, sentita la commissione consiliare di riferimento, è stabilita l'entità del contributo, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e delle proposte delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e dei consorzi di difesa.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.5
(Contratti)

1. I contratti assicurativi sono stipulati:

- a) da consorzi di difesa riconosciuti ai sensi della normativa statale vigente, aventi sede nella regione, per conto degli imprenditori agricoli associati;
- b) direttamente da imprenditori agricoli, iscritti al registro delle imprese.

I dati riportati sui certificati assicurativi relativi alle colture e alla loro ubicazione (comune, foglio, particella) devono corrispondere a quelli in possesso dei centri agricoltura ambiente (CAA) e riportati nella banca dati dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sul portale web del sistema informatico agricolo nazionale (SIAN).

2. La Regione dispone interventi a favore dei consorzi di difesa aventi sedi nel territorio della regione che realizzino o partecipino ad iniziative mutualistiche per la copertura dei danni da calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali e a sostegno dei redditi delle imprese zootecniche colpite da infezioni epizootiche, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 6
(Erogazione)

1. L'erogazione delle provvidenze avviene su presentazione delle istanze da parte dei consorzi di difesa e successivo all'assegnazione del saldo da parte del competente Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.7

(Organizzazione, coordinamento e programmazione)

1. Ai fini della organizzazione e del coordinamento delle attività di programmazione per favorire la diffusione dello strumento assicurativo, è costituita una commissione di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei consorzi di difesa, delle province, delle organizzazioni professionali agricole e dell'Area Generale di Coordinamento sviluppo attività del settore primario della Giunta regionale.
2. Alla commissione di cui al comma 1 è affidato il compito di coordinare l'attuazione di piani e programmi inerenti la lotta attiva e passiva delle avversità atmosferiche predisposti in applicazione delle leggi nazionali, regionali e comunitari.
3. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 8
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione delle seguente legge si provvede con l'istituzione di apposita unità previsionale di base denominata fondo regionale calamità naturali, prevedendo per l'anno 20.... lo stanziamento di euro trecento mila. Si fa fronte, per l'esercizio 20..., con i fondi stanziati sulla U.P.B.....CAP.....del bilancio regionale.
2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con i fondi stanziati nella relativa U.P.B. del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.9
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dello Statuto vigente entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.